

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2145 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2023

recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Le versioni in lingua ceca, croata, finlandese, francese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola e ungherese dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (⁽²⁾) contengono errori nella tabella 1, righe relative ai nuovi alimenti autorizzati «Glucosamina HCl», «Glucosamina solfato KCl» e «Glucosamina solfato NaCl», che alterano il significato delle disposizioni.
- (2) Le versioni in lingua finlandese, francese, italiana, lituana, neerlandese, slovacca e ungherese dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 contengono un errore nella tabella 2, riga relativa al nuovo alimento autorizzato «Olio di *Calanus finmarchicus*», che altera il significato delle disposizioni.
- (3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, croata, finlandese, francese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola e ungherese dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi ai pareri del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi espressi prima dell'adozione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1023 (⁽³⁾) e (UE) 2022/966 (⁽⁴⁾) della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così rettificato:

- 1) nella tabella 1, seconda colonna, sotto-colonna intitolata «Livelli massimi», la riga relativa al nuovo alimento autorizzato «Glucosamina HCl» è sostituita dalla seguente:
«In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai frutti di mare»;
- 2) nella tabella 1, seconda colonna, sotto-colonna intitolata «Livelli massimi», la riga relativa al nuovo alimento autorizzato «Glucosamina solfato KCl» è sostituita dalla seguente:
«In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai frutti di mare»;

(⁽¹⁾) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(⁽²⁾) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(⁽³⁾) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettificava il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti (GU L 187 del 24.7.2018, pag. 1).

(⁽⁴⁾) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/966 della Commissione, del 21 giugno 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso, i requisiti specifici di etichettatura e le specifiche del nuovo alimento olio di *Calanus finmarchicus* (GU L 166 del 22.6.2022, pag. 125).

